



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 28/11/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024. DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno 28/11/2023, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 15:00 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	Matta Nadia	X		10	Nicolai Domenico	X	
2	Coppi Samanta	X		11	Ranedda Mario		X
3	Careddu Caterina Sandra	X		12	Giagoni Giancarlo	X	
4	Mura Antonio	X		13	Sardo Paolo	X	
5	Serra Claudia	X		14	Alluttu Alessandro	X	
6	Scolafurru Fabrizio	X		15	Cirotto Tiziana	X	
7	Azara Domenico	X		16	Ogno Andrea	X	
8	Muntoni Maurizio	X		17	Staccuneddu Caterina	X	
9	Villani Sandro Giovanni	X					

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta** in videoconferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute a distanza degli organi collegiali" approvato con Delibera di Consiglio n.4 del 15.02.2023.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto "**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024. DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE**" alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti: n. 16;

Voti favorevoli: n. 11 (Azara, Careddu, Coppi, Giagoni, Matta, Muntoni, Mura, Nicolai, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti: n. 5 (Alluttu, Cirotto, Ogno, Sardo, Staccuneddu)

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l'unita proposta di deliberazione avente per oggetto "**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024. DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE**" che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti: n. 16;

Voti favorevoli: n. 11 (Azara, Careddu, Coppi, Giagoni, Matta, Muntoni, Mura, Nicolai, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti: n. 5 (Alluttu, Cirotto, Ogno, Sardo, Staccuneddu)

D E L I B E R A

Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria deliberazione n. 3 in data 13.03.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2021, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,55%
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000;

Quantificato presuntivamente in € 235.000 il gettito **dell'**addizionale comunale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui al punto precedente, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024 – 2026 confermare per l'anno 2024 l'aliquota comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché la soglia di esenzione, stabilite per l'esercizio 2023 dal suddetto succitato Regolamento di cui alla propria precedente deliberazione n. 3 in data 13.03.2021;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno d'imposta 2024, l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF nella misura dello 0,55%;
2. **DI CONFERMARE ALTRESI'**, per l'anno di imposta 2024, una soglia di esenzione per coloro che conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000;
3. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 235.000 il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il summenzionato Regolamento, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all.4.2) introdotti con il D. Lgs. n. 118/2011;

4. **DI INVIARE** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento dei dati di cui al punto precedente, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360.

Infine stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

IL Sindaco
Nadia Matta

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)